





liquidare la somma di euro 4.732,04 a titolo di risarcimento danni materiali, ma non risarciva le spese svolte per l'attività svolta dal legale [REDACTED], dichiarava, inoltre, che [REDACTED] tramite il suo procuratore, aveva invitato la compagnia di assicurazione alla stipula di una negoziazione assistita ex artt. 2 D.L. 132/2014: il tentativo rimaneva evaso.

Si costituiva [REDACTED] chiedendo il rigetto della domanda attorea.

Il Giudice di Pace di Catania, in data 18.11.2019, emanava l'impugnata sentenza n. 2617/19, depositata in data 29.11.2019, con la quale rigettava la domanda di parte attrice.

Con atto di appello [REDACTED] chiedeva la riforma della impugnata sentenza. Si costituiva anche nel presente grado di giudizio la [REDACTED] chiedendo il rigetto dell'appello.

Preliminarmente in riferimento alla doglianza eccepita da parte appellata sull'inammissibilità ex art. 348 c.p.c., va chiarito che la facoltà per il giudice di appello di rendere l'ordinanza ex art. 348 bis c.p.c. deve essere esercitata all'udienza di cui all'art. 350 c.p.c. prima di procedere alla trattazione. Essa non è stata eseguita in quanto da un preliminare studio del giudizio non emergevano elementi che potessero fare esercitare tale possibilità.

Nel merito, l'appello va rigettato in quanto infondato.

In tema di danni derivanti dalla circolazione stradale le spese legali stragiudiziali richieste dal danneggiato all'assicuratore del danneggiante sono escluse dal computo del

danno laddove non necessarie e giustificate, proprio come nella fattispecie concreta, a differenza di quanto lamentato dall'appellante. La Corte di Cassazione, sez. III, con ordinanza n. 4306/2019, ha sostenuto che *“in tema di risarcimento diretto dei danni derivanti dalla circolazione stradale, sono dovute le spese di assistenza legale sostenute dalla vittima perché il sinistro presentava particolari problemi giuridici, ovvero quando essa non abbia ricevuto la dovuta assistenza tecnica e informativa dal proprio assicuratore”* ed ancora con sentenza n. 9548/2017 che in ipotesi di sinistro stradale, qualora il danneggiato abbia fatto ricorso all'assistenza di uno studio di consulenza infortunistica stradale ai fini dell'attività stragiudiziale diretta a richiedere il risarcimento del danno asseritamente sofferto al responsabile ed al suo assicuratore, nel successivo giudizio instaurato per ottenere il risarcimento del danno, la configurabilità della spesa sostenuta per avvalersi di detta assistenza come danno emergente va valutata considerando, in relazione all'esito della lite sul punto, se la spesa sia stata necessitata e giustificata in funzione dell'attività di esercizio stragiudiziale del diritto al risarcimento. Nel caso di specie parte appellante afferma di aver sostenuto delle spese stragiudiziali a causa del mancato rispetto delle tempistiche ex art. 148 del D.Lgs 209/2005 (cda). Tuttavia, come correttamente rilevato dal giudice di prime cure, l'intervento del legale è avvenuto già a partire dal giorno seguente al sinistro. Il danneggiato cessionario, difatti, ha immediatamente provveduto a mandare attraverso l'assistenza di un legale la richiesta di risarcimento alla Compagnia di assicurazione, esercitando una libera scelta personale, non scaturente da necessità legate alla complessità o difficoltà dell'ottenere il risarcimento dei danni materiali. Non ha, pertanto, aspettato di ricevere la risposta della Compagnia e/o il decorso dei termini di cui all'art. 148 C.d.s., al fine di valutare se fosse

davvero necessario avvalersi dell'assistenza di un legale. In considerazione che l'ulteriore criterio di risarcibilità, consistente nella utilità/non superfluità dell'attività stragiudiziale svolta (criterio da valutarsi ex ante, cioè in vista di quello che poteva ragionevolmente presumersi essere l'esito futuro del giudizio) sul cui punto la Cassazione a Sezioni Unite, con sent. 10 luglio 2017, n. 16990, ha dichiarato *che "la corrispondente spesa sostenuta non è configurabile come danno emergente e non può, pertanto, essere riversata sul danneggiante quando sia, ad esempio, superflua ai fini di una più pronta definizione del contenzioso, non avendo avuto in concreto utilità per evitare il giudizio o per assicurare una tutela più rapida risolvendo problemi tecnici di qualche complessità"* ne deriva che nella fattispecie in esame, non emergendo particolari complessità, non può ritenersi necessaria l'assistenza tempestiva del legale e che per tale ragione queste spese non devono essere sostenute o riversate sul danneggiante.

In ogni caso, si rileva che la spesa che parte appellante sostiene di aver sostenuto non risulta provata.

La Cassazione civile a Sezioni Unite con sentenza n.16990 del 10/07/2017 ha dichiarato che le spese di assistenza legale stragiudiziale, diversamente da quelle giudiziali vere e proprie, hanno natura di danno emergente e la loro liquidazione, pur dovendo avvenire nel rispetto delle tariffe forensi, è soggetta agli oneri di domanda, allegazione e prova secondo le ordinarie scansioni processuali.

L'art. 2697 c.c. dispone, infatti, che chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. Nella documentazione versata in atti, all'allegato n. 8 del fascicolo di primo grado, vi è solo la presenza di un preavviso di

parcella per l'attività legale stragiudiziale espletata. Esso, però, non può essere sufficiente per dimostrare che questa spesa è stata effettivamente sostenuta. L'onere probatorio, pertanto, non risulta essere soddisfatto.

Da queste premesse ne consegue che va confermata la sentenza n. 2617/2019 del Giudice di Pace di Catania, depositata in data 29 novembre 2020.

In virtù del principio della soccombenza l'appellante va condannato al pagamento in favore dell'appellata delle spese processuali del presente grado di giudizio nella misura liquidata in dispositivo;

P.Q.M.

il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 401/2021, così statuisce:

- 1) Rigetta l'appello proposto da [REDACTED]
- 2) condanna l'appellante [REDACTED] al pagamento delle spese processuali del presente di giudizio che liquida in complessivi euro 600,00, oltre IVA e CPA come per legge, al rimborso forfetario ex L. prof. for..

Così deciso il 15 febbraio 2023

Il giudice

Salvatore Barberi

La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del Funzionario dell'ufficio per il processo Dott.ssa Melania Cascino